

Riferimenti sentenza della Cassazione PenaleAnno Numero Sezione **Soggetto Imputato**

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

La disposizione di cui all'art. 18 del d.lgs. 81/2008, prima ancora della previsione di cui alla lettera l), che impone di "adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento", introduce alla lettera f), quella di "richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione".

Si tratta di due disposizioni che si intersecano fondando la struttura stessa degli oneri di tutela incombenti sul destinatario delle norme antinfortunistiche, che costituiscono parte del nucleo dell'obbligo prevenzionale, nel riflesso che inerisce al rapporto fra imprenditore e lavoratore, e che impongono al primo di proteggere, formare e vigilare. Questo rapporto fra le attività imposte al datore di lavoro, al fine di assicurare la tutela dei lavoratori, la cui salute è considerata vero e proprio limite all'attività produttiva, alla sua utilità sociale, nonché alla produzione del relativo profitto, non è scindibile. Tanto che la sola formazione ed informazione non esonera il datore di lavoro dal proteggere (adempiendo agli oneri di fornire adeguati mezzi di tutela individuali e collettivi, nonché predisponendo il documento di valutazione dei rischi, finalizzato all'adozione delle misure di adeguamento della produzione alla tutela della salute del lavoratore), né dal vigilare (verificando l'osservanza delle disposizioni aziendali rivolte alla sicurezza delle lavorazioni e l'utilizzo dei presidi).

Così come la sola protezione non esonera dalla vigilanza, né dalla formazione ed informazione, coincidendo la prima, in assenza delle altre, con il rinvio al lavoratore della scelta di adeguarsi alle misure protettive.

Dunque, posto che l'adempimento degli obblighi prevenzionali deve essere completo, il datore di lavoro, nell'ambito dell'attività di impresa, non deve solo predisporre procedure di lavoro che evitino il prodursi di eventi lesivi e mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate (art. 71 d.lgs. 81/2008), ma deve formare ed informare i lavoratori sulle medesime e sulle modalità di utilizzo dei macchinari utilizzati (art. 73 d.lgs. 81/2008), vigilando affinché dette procedure ed il corretto utilizzo degli strumenti siano effettivamente seguiti dai lavoratori.

In tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro colui che riveste la posizione di garanzia risponde di tutti gli infortuni prodottisi per la violazione della regola cautelare che egli era tenuto ad adempiere, qualora il pericolo realizzatosi rientri nell'area di rischio dal medesimo governata. Il confine della responsabilità datoriale, infatti, è segnato dalla 'causalità' fra la violazione e l'evento, non rilevando la qualificazione del soggetto colpito, sia esso lavoratore dell'azienda, terzo estraneo e sinanco lavoratore di un'azienda diversa, purché il prodursi dell'infortunio dipenda dalla sua riconducibilità alla violazione della regola di condotta imposta a quel datore di lavoro (cfr. sull'estensione nei confronti del soggetto non dipendente: Sez. 4, n.11360 del 10/11/2005 - dep. 31/03/2006, P.M. in proc. Sartori ed altri, Rv.233662; Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013 - dep. 20/01/2014, S. e altro, Rv.258436; Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947; Sez. 4, n. 44142 del 19/07/2019, De Remigis Chiara Rv. 277691).

La più recente giurisprudenza, abbandonando il criterio dell'imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento ha sostenuto che affinché "la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016, dep. 27/03/2017, Rv. 269603; sulla base dei principi enunciati da Sez. U, n.38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio. Così deciso il 7 aprile 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.